

COMUNE DI MALGRATE

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E PER IL CONSUMO SUL POSTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 11 marzo 2025;
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24 febbraio 2026

INDICE

ART. 1	OGGETTO E FINALITÀ
ART. 2	AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 3	AMBITO ESCLUSO DALL'APPLICAZIONE
ART. 4	DEFINIZIONI
ART. 5	DURATA DELLA CONCESSIONE
ART. 6	SPAZI PUBBLICI CONCEDIBILI
ART. 7	QUALITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO
ART. 8	ELEMENTI DI ARREDO, COMPLEMENTI E STRUTTURE LEGGERE FACILMENTE AMOVIBILI: CARATTERISTICHE TECNICHE, FUNZIONALI ED ESTETICHE
ART. 9	IMPIANTI TECNOLOGICI: CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI
ART. 10	DIVIETI
ART. 11	PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA – REQUISITI
ART. 12	SUBENTRO-RINNOVO
ART. 13	TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA QUIETE PUBBLICA E DEL DECORO URBANO
ART. 14	DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE
ART. 15	SANZIONI, SOSPENSIONI, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE
ART. 16	RINUNCIA DELLA CONCESSIONE
ART. 17	AREE DEMANIALI LIBERE
ART. 18	UTILIZZO CONDIVISO DI AREE LIMITROFE
ART. 19	ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento:

- a) disciplina il procedimento relativo al rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, come definito al successivo art. 4, con la posa di arredi e/o strutture leggere prontamente amovibili, comunque non stabilmente infisse al suolo, come definite al successivo art. 4, per la delimitazione di spazi esterni, per le attività di somministrazione all'aperto e/o consumo sul posto di alimenti e bevande;
- b) determina i criteri per l'inserimento ambientale dell'arredo urbano e/o delle strutture leggere amovibili, le caratteristiche minime delle strutture e degli arredi ammessi in relazione alla zona in cui sono da collocarsi e le procedure per il conseguimento della specifica concessione.

Esso ha l'obiettivo di essere uno strumento di riqualificazione dell'ambiente urbano, di fornire criteri formali e funzionali affinché i manufatti considerati siano utili allo scopo per cui sono preposti e motivo di ordine ed ornamento e di ridurre i tempi di rilascio delle concessioni attraverso uno snellimento dell'iter procedurale anche grazie all'individuazione di tipologie degli arredi/strutture concedibili.

Il regolamento inoltre dispone che i titolari di concessioni delle aree demaniali presentino progetti di arredo coordinati, finalizzati alla valorizzazione degli spazi pubblici antistanti gli esercizi stessi.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono finalizzate, altresì, ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e di consumo sul posto, attraverso la definizione di modalità di contemperamento degli interessi pubblici e privati e di tutela dell'ambiente e del decoro urbano.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica, su tutto il territorio comunale, alle occupazioni di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio, effettuate mediante la posa di arredi e/o strutture leggere prontamente amovibili e comunque non stabilmente infisse al suolo, secondo quanto specificato ai successivi articoli.

ART. 3 - AMBITO ESCLUSO DALL' APPLICAZIONE

Non sono disciplinate dal presente regolamento:

- le concessioni per la collocazione su suolo pubblico di dehors, come di seguito definiti, disciplinati da specifiche norme di settore (edilizia e commercio);
- le concessioni per la collocazione su suolo pubblico e/o aree verdi di strutture leggere, non stabilmente infisse al suolo, per lo svolgimento di manifestazioni di varia natura, fiere e/o mercati, e in generali per eventi occasionali, con una durata non superiore a giorni due consecutivi che saranno di volta in volta valutate dall'Amministrazione Comunale, previa presentazione di istanza al SUAP Malgrate;
- le concessioni per la collocazione su suolo pubblico e/o aree verdi di elementi legati alle festività natalizie (es. albero di natale, Babbo Natale, slitte ecc.).

ART. 4 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento sono da intendersi:

1. "suolo pubblico" o comunque **"spazio pubblico"**, il suolo appartenente al demanio, od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti servitù di uso pubblico;

2. "occupazione" l'utilizzo particolare che un soggetto può fare di una porzione di suolo pubblico a seguito di ottenimento di concessione;

3. "concessione" il provvedimento amministrativo, con regole, condizioni, obblighi, con il quale il Comune mette a disposizione di un soggetto titolato così come definito dalla legge regionale n. 6/2010, Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere, una porzione di suolo pubblico, affinché, per il tempo stabilito, possa collocarvi elementi di arredo urbano e/o strutture per farne un uso diverso da quello per cui esso è per natura destinato;

4. "concessionario" il soggetto (persona fisica o giuridica) titolare della concessione;

5. "canone unico" il corrispettivo che il concessionario è tenuto a pagare, anticipatamente al Comune o alla Società concessionaria a cui il Comune ha affidato il servizio di riscossione, per ottenere la concessione per l'occupazione degli spazi pubblici, come definiti al punto 1, definito con proprio e distinto regolamento comunale;

6. "esercizio" l'attività autorizzata per la *somministrazione di alimenti e bevande* o il *consumo sul posto*;

7. "somministrazione di alimenti e bevande" la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali del pubblico esercizio o in una superficie aperta al pubblico, adiacente o vicina, comunque pertinente all'esercizio, appositamente attrezzata e gestiti con servizio attivo finalizzato ad agevolare il consumo sul posto e all'assistenza del cliente;

8. "consumo sul posto" si intende il consumo dei prodotti oggetto di vendita, nei locali dell'esercizio, con esclusione della predisposizione di qualsiasi servizio assistito al cliente. Vi rientrano:

- a) gli esercizi di vicinato per la vendita di prodotti alimentari;
- b) le attività artigianali di produzione propria e vendita di prodotti alimentari, autorizzati all'attività di vendita al dettaglio;
- c) le attività di panificazione e produzione prodotti da forno;

9. "arredo urbano" gli elementi quali sedute, tavoli, ombrelloni, elementi riscaldanti, corpi illuminanti, fioriere, che possono essere collocati all'esterno delle attività commerciali al fine di creare spazi per miglioramento estetico e/o per la somministrazione e/o consumo all'aperto di alimenti e bevande;

10. "complementi per il servizio" gli elementi quali mobiletti di servizio, carrelli portavivande, leggii porta-menù ed ogni altro elemento funzionale all'attività esercitata;

11. "strutture leggere prontamente amovibili" si intendono, oltre agli arredi definiti al punto 9, le strutture connotate da pronta amovibilità, facilmente smontabili e rimovibili con conseguente minimo impatto sul territorio. A titolo esemplificativo in tale categoria rientrano pedane e parapetti.

12. "dehors" si intendono le strutture non leggere, composite e smontabili, chiuse lateralmente e frontalmente da superfici rigide e trasparenti e chiuse anche superiormente con elementi di copertura rigidi o flessibili, anche opachi, ove possibile, ancorati al suolo con idonei sistemi rispettosi della pavimentazione pubblica (non disciplinate dal presente Regolamento).

ART. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE

L'occupazione del suolo pubblico mediante la posa di arredi/complementi e/o strutture leggere prontamente amovibili, come definiti all'articolo 4 e con le caratteristiche di cui al successivo articolo 8 è sottoposta a specifica concessione, con le seguenti durate:

- concessione per occupazione di **aree demaniali in Piazza Garibaldi, Via Volta e Viale Italia** – durata di **giorni 360**; indipendentemente dalla data di rilascio della concessione, la stessa avrà scadenza il 20 marzo di ogni anno.
- concessione per occupazione di **aree pubbliche non demaniali** – possibilità di concessione stagionale **per giorni 180** o di **giorni 360**; indipendentemente dalla data di rilascio della concessione, la concessione stagionale avrà scadenza il 31 ottobre e l'annuale il 20 marzo di ogni anno.

La concessione è rinnovabile a seguito di presentazione dell'istanza di cui all'art. 11, entro 15 giorni dalla scadenza.

Il Comune, per sopraggiunte e motivate esigenze di pubblico interesse, può chiedere al concessionario la rimozione anticipata delle strutture posizionate senza che lo stesso sia tenuto a corrispondere al concessionario alcun indennizzo.

In particolare, la rimozione dovrà avvenire:

- a) ogni qualvolta debbano eseguirsi lavori/interventi per la collettività ed interventi manutentivi delle proprietà comunali o da parte degli Enti erogatori di pubblici servizi. In tal caso il Concessionario sarà prontamente informato della necessità, mediante invio di comunicazione a mezzo Pec con un preavviso minimo di gg. 5 lavorativi;
- b) per lavori di pronto intervento che necessitano dell'immediata rimozione degli arredi/strutture. In tal caso trattandosi di urgenze la comunicazione potrebbe avvenire anche solo verbalmente o telefonicamente o la rimozione potrebbe avvenire direttamente a cura dell'Ente;
- c) in caso di svolgimento in loco di manifestazioni/eventi promosse dall'Ente o dallo stesso patrocinato o da altri Enti pubblici con un preavviso minimo di gg. 5 lavorativi o per motivi di ordine pubblico;
- d) per altre cause di forza maggiore.

ART. 6 SPAZI PUBBLICI CONCEDIBILI

Risultano già individuati e definiti durante la validità del presente regolamento i seguenti spazi pubblici:

- le aree demaniali in Piazza Garibaldi, Via Volta e Viale Italia, come da allegate planimetrie;
- il suolo pubblico, adibito alla sosta in Piazza Garibaldi, Via Volta, Via Mons. Polvara e Via Gaggio, come da allegate planimetrie.

La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, si riserva tuttavia la possibilità, su richiesta di soggetti aventi titolo, da presentare al protocollo comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, di valutare la possibilità di integrare/modificare le planimetrie sopra richiamate per individuare ulteriori spazi da concedere a partire dall'anno successivo.

ART. 7 QUALITÀ' DELLO SPAZIO PUBBLICO

Le previsioni tecniche, funzionali ed estetiche qui contenute, ove non previste a discrezione del progettista o quale suggerimento, rivestono carattere di obbligatorietà per gli operatori che pertanto, nella realizzazione e posa delle occupazioni, dovranno necessariamente conformarsi alle medesime rispetto alla modalità di progettazione dell'occupazione, alla scelta dei materiali, delle tipologie, dei modelli di arredi e strumentazioni tecnologiche utilizzabili.

OBIETTIVI E QUALITÀ' DELLO SPAZIO PUBBLICO

Lo spazio pubblico gioca un ruolo fondamentale poiché può contribuire notevolmente a migliorare il benessere e la qualità di vita dei suoi abitanti. Si illustrano pertanto alcuni

criteri generali che valorizzano e non penalizzano la qualità e l'uso collettivo di detti spazi.

ACCESSIBILITA'

L'accessibilità allo spazio pubblico anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, deve essere garantita affinché le stesse possano muoversi, accedere agevolmente e fruire di tutte le attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

È opportuno valutare l'inserimento dell'intervento all'interno del contesto urbano in modo da non obbligare il pedone ad eventuali deviazioni e allungamenti dei percorsi, valutando i flussi esistenti e non ingombrando le linee di desiderio pedonali dell'area, a vantaggio anche dei fruitori del plateatico per garantire sicurezza, comfort e protezione dal rumore e dal movimento.

L'accessibilità deve essere intesa come l'insieme delle caratteristiche distributive, dimensionali e gestionali per una fruizione agevole e sicura degli spazi e delle attrezzature del paese per tutte le categorie di utenti, ma anche a garanzia di una più ampia libertà d'uso dello spazio pubblico, non riducendo la possibilità di ospitare ulteriori funzioni.

QUALITA' URBANA

La leggerezza e amovibilità degli arredi e/o strutture posizionabili devono essere correttamente intese sotto il profilo tecnico-progettuale.

Non sono in alcun modo prescindibili gli obiettivi della migliore funzionalità, qualità e sicurezza delle occupazioni.

La qualità della progettazione di questi spazi è fondamentale per rendere fruibili nel massimo comfort le aree dedicate all'attività di somministrazione di cibo e bevande e consumo sul posto rientrando altresì in un più complesso sistema di funzioni che si relazionano con il paesaggio urbano.

È necessario che le occupazioni dialoghino con il contesto rispettandone e migliorandone la qualità, inserendosi con il minimo impatto funzionale e visivo, secondo criteri di coerenza e omogeneità, oltre che di flessibilità e modularità.

L'intervento rappresenta un'importante opportunità per moltiplicare le funzionalità sociali e di incontro nello spazio pubblico, responsabilizzando ogni attore per quanto di competenza, migliorandone la percezione della sicurezza grazie al presidio, dotandosi di componenti di arredo che valorizzino la fruibilità e l'estetica dei luoghi.

Non secondari nella progettazione dell'intervento sono infine gli aspetti strutturali, le relative caratteristiche prestazionali, la valutazione dei rischi in casi di emergenza e il rispetto di tutte le normative legate ai requisiti tecnici che garantiscono la sicurezza degli elementi adottati, la sicurezza degli avventori e la sicurezza del personale che opera.

Particolare attenzione andrà prestata agli aspetti legati alla sicurezza stradale, per le occupazioni che occupano la fascia di sosta in carreggiata.

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

È fortemente auspicabile la progettazione di spazi che:

- adottino scelte costruttive ed elementi d'arredo che tengano in considerazione l'impatto sull'ambiente e il ciclo di vita degli oggetti;
- utilizzino materiali biodegradabili, atossici, riciclati e rigenerati per ridurre i costi di costruzione ed entrare in un principio di economia circolare;
- utilizzo di materiali a bassa emissività;
- utilizzo del verde all'interno dello spazio concesso, che seppur limitato, garantisca in generale vivibilità ed estetica del luogo;

RESPONSABILITA' E CURA

La possibilità di occupare e gestire lo spazio pubblico rappresenta per tutti un'importante opportunità di valorizzare lo spazio urbano.

È fondamentale coglierne la responsabilità, adottando un'azione condivisa di cura da parte dei concessionari e dell'Amministrazione Comunale.

È fondamentale garantire la sicurezza, la tutela dell'ambiente, la quiete pubblica ed il decoro urbano.

Il concessionario dovrà pertanto essere parte attiva nel raggiungimento di questi importanti obiettivi, non limitarsi quindi a garantire i servizi minimi essenziali quali la pulizia, l'igiene, la manutenzione dell'area concessa e degli spazi adiacenti ad essa, di cui ne è responsabile e di cui ne risponde in ordine a danni nei confronti di cose o persone derivanti dall'utilizzo improprio dello spazio concesso, nonché del mantenimento della perfetta integrità delle aree verdi site in corrispondenza o in adiacenza all'area concessa.

Con separato e distinto regolamento comunale sarà determinato il canone per le concessioni disciplinate dal presente atto.

È prevista la sottoscrizione di apposita convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed i concessionari delle aree demaniali in Piazza Garibaldi, Via Volta e Viale Italia, per la manutenzione delle aree verdi prospicienti ed in prossimità alle aree agli stessi concesse, nel rispetto di uno specifico capitolato.

La transitorietà della concessione non può essere a discapito della qualità: i manufatti, anche se rimovibili, non devono avere un aspetto provvisorio e/o trasandato e devono essere tenuti in ottimo stato di manutenzione.

I concessionari sono tenuti ad adottare misure idonee ad evitare fenomeni di degrado e di disturbo alla quiete pubblica e privata.

Tutti gli elementi posizionati devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali a cura del concessionario, allo scopo di condividere responsabilità e cura dello spazio pubblico.

In caso di non utilizzo, gli arredi devono essere riposti in ordine e l'area oggetto di concessione deve essere mantenuta pulita e ordinata.

Per nessun motivo possono essere accatastati nell'area concessa, o coperti con teli o fissati con catene o corde.

Sono altresì fortemente incoraggiate azioni di sensibilizzazione volte a promuovere un servizio "*plastic free*" nel proprio esercizio, attuazione di sistemi di vuoto a rendere, e ogni altra azione virtuosa e responsabile che miri alla creazione di un ecosistema urbano sostenibile.

ART. 8 ELEMENTI DI ARREDO, COMPLEMENTI E STRUTTURE LEGGERE FACILMENTE AMOVIBILI: CARATTERISTICHE TECNICHE, FUNZIONALI ED ESTETICHE

Le strutture che possono essere posizionate sul suolo pubblico sono quelle definite ai punti 9-10 e 11 dell'art. 4 del presente regolamento.

Gli arredi, i complementi per il servizio e le strutture leggere devono avere caratteristiche tecniche tali da consentirne al tempo stesso:

- la resistenza alle intemperie, con conseguente necessità di stabilità al suolo per mezzo di opportuni fissaggi, che non implicino in alcun modo la manomissione del suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone;
- il rapido smontaggio e la pronta ed immediata rimozione in qualunque momento sia necessario o venga richiesto dall'Amministrazione, ad esempio per manutenzioni ordinarie e straordinarie delle aree oggetto di occupazione.

È sempre obbligatorio adottare arredi che non compromettano in alcun modo la qualità dello spazio pubblico all'interno del quale si inseriscono.

È necessario che la scelta ricada su elementi di materiale e fattura ottimale in termini di sicurezza e durevolezza, ma anche di estetica e funzionalità.

La tipologia e la qualità degli elementi devono rispettare anche in questo senso il contesto all'interno del quale si inseriscono, sempre preferendo soluzioni che ne minimizzano l'impatto con un design semplice e lineare.

TAVOLI E SEDIE

La planimetria predefinita degli spazi concedibili garantisce che la disposizione di questi arredi possa essere ordinata determinando percorsi diretti e lineari.

È previsto l'uso di sedie coordinate tra loro con seduta singola e l'uso di tavolini a pianta semplice circolare o quadrata, di dimensioni contenute da 2 a 4 persone. La modularità dei tavoli consente infatti una maggiore flessibilità nella gestione degli spazi a disposizione.

La scelta delle forme, dei colori e dei materiali deve essere orientata ad avere il minimo impatto estetico sul contesto urbano; è previsto un design lineare.

È auspicato l'utilizzo dei seguenti materiali:

- alluminio, acciaio inox, anche verniciati nelle cromie presenti in loco;
- legno naturale o laccato nelle cromie presenti in loco;
- fibre intrecciate nelle cromie presenti in loco e tessuti in colori tinta unita e neutra;

ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

A delimitazione delle aree occupate possono essere posizionati elementi quali fioriere. Sarà inoltre possibile posizionare barriere paravento, nell'ottica di consentire una mitigazione delle condizioni climatiche.

Nel caso di occupazioni degli spazi di sosta in prossimità alla carreggiata gli elementi perimetrali di delimitazione svolgono un ruolo centrale di protezione dell'occupazione dall'urto accidentale dei veicoli; essi devono avere carattere di continuità e robustezza e devono essere presenti su tutti i lati rivolti alla carreggiata stradale.

È necessario adottare sistemi di delimitazione continua, garantendo la qualità e sicurezza degli elementi al fine del contenimento di urti accidentali, con particolare attenzione a rendere protetti e ben visibili gli angoli dell'occupazione anche con il supporto di opportuna segnaletica stradale.

In ogni caso detti elementi non devono ostacolare la visibilità della strada o avere elementi sporgenti verso la carreggiata.

Gli elementi adottati dovranno, in fase di richiesta della concessione per l'occupazione degli spazi essere ben descritti e rappresentati in planimetria, per consentire una valutazione di idoneità a cura delle strutture preposte.

FIORIERE

L'inserimento delle fioriere è favorito per la qualità del confort ambientale ed estetico, che deriva dall'incremento del verde urbano nelle immediate vicinanze del plateatico, oltre che per la sua funzione di delimitazione.

A garanzia della funzionalità ed omogeneità estetica, è auspicabile che i titolari delle concessioni di aree demaniali sul Lungolago, da piazza Garibaldi a Viale Italia, adottino le medesime tipologie di fioriere e con le stesse tonalità cromatiche.

È auspicato l'uso di fioriere dal design lineare, con struttura in acciaio e involucro in lamiera di alluminio e finitura acrilica con tonalità cromatica coerente con il contesto circostante.

Le fioriere di tipo rettangolare possono essere adottate in due diverse dimensioni:

- e) bassa e lunga con larghezza di circa cm. 50 e nelle seguenti dimensioni, da intendersi indicative: cm 170x50 – 150x50 per H di cm. 70 circa;
- f) alta, con larghezza inferiore, pari a circa 30/40 cm, lunghezza variabile da 70 a 100 cm ed altezza pari a circa 75 cm.

Per le occupazioni delle aree di sosta in prossimità alla carreggiata le fioriere dovranno costituire una barriera sicura, continua e rigida ed essere saldamente fissate alla pedana.

In generale è prevista la messa a dimora di piante che supportino il comfort ed il benessere degli utenti, con caratteristiche ombreggianti, ornamentali, ma che allo stesso tempo siano adatte al clima, resistendo all'esposizione solare ed al vento.

Sono da evitare le essenze che impattano negativamente sui livelli di inquinamento atmosferico o che impattano negativamente sui livelli di alcuni inquinanti come l'ozono.

BARRIERE PARAVENTO

E' consentito l'utilizzo di tali elementi in quanto possono esercitare un'azione di mitigazione del clima.

Gli elementi devono essere lineari ed avere un'altezza non superiore a cm. 150.

Sono prescritte barriere completamente trasparenti, per garantire sicurezza e massima permeabilità visiva dello spazio, o al più, opache fino ad un'altezza massima di un metro dal piano di calpestio.

Le strutture paravento devono essere saldamente fissate alle pedane (ove autorizzate o prescritte).

Le strutture paravento su suolo pubblico sono posizionate mediante ancoraggi amovibili, senza cioè comportare l'esecuzione di opere o demolizione della pavimentazione.

A garanzia della omogeneità estetica, i titolari di concessioni di aree demaniali sul Lungolago da piazza Garibaldi a Viale Italia devono adottare le medesime tipologie di barriere paravento e con le stesse tonalità cromatiche.

PARAPETTI

Sono consentiti solo nelle occupazioni degli spazi di sosta in prossimità alla carreggiata. Non sono pertanto autorizzati nelle aree demaniali da Piazza Garibaldi a Viale Italia.

I parapetti devono essere saldamente fissati alle pedane.

Tali elementi devono presentare un design semplice e lineare, che rechino il minimo impatto sul contesto urbano ed una tonalità cromatica compatibile con il contesto.

Tutti gli elementi strutturali devono garantire alta stabilità e protezione rispetto agli urti accidentali.

PEDANE E PAVIMENTAZIONE AUTOPOSANTI

Tali strutture non sono consentite sulle aree demaniali da Piazza Garibaldi a Viale Italia.

Le pedane o pavimentazioni autobloccanti sono invece obbligatorie negli spazi concessi nelle aree di sosta in prossimità alla carreggiata.

Le pedane devono avere il requisito di essere facilmente amovibili e appoggiate semplicemente al suolo, con o senza sopraelevazione, senza alcuna manomissione del suolo pubblico.

In particolare, si intendono per pavimentazione sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili, adottabili nelle situazioni in cui è necessario superare dislivelli esistenti, per garantire la complanarità dello spazio utilizzabile ed il superamento delle eventuali barriere architettoniche.

Le pedane e le pavimentazioni autobloccanti dovranno avere altezza necessaria a garantire il medesimo livello del piano di calpestio del marciapiede adiacente al fine di garantire il superamento delle barriere architettoniche. Diversamente è previsto l'inserimento nelle stesse di idonei scivoli.

Dovrà sempre essere garantita l'accessibilità ai tombini e chiusini per l'accesso ed ispezionabilità dei sottoservizi esistenti, da parte del personale addetto, in caso di necessità.

OMBRELLONI E TENDE OMBRASOLE

Le coperture autorizzate sono limitate a quelle prontamente amovibili con copertura a teli: ombrelloni e tende ombra-sole.

Sono escluse tutte quelle strutture stabili con coperture rigide che, seppur smontabili, richiedono un tempo più lungo per essere messe in opera e/o smontate e impattano maggiormente dal punto di vista estetico e funzionale sull'ambito urbano di inserimento. Per ombrelloni si intendono strutture con copertura a teli provviste di singolo appoggio al suolo.

Gli ombrelloni dovranno avere copertura di forma quadrata o rettangolare e non dovranno sporgere rispetto al perimetro dell'occupazione autorizzata.

Per tende ombra-sole si intendono tutte quelle strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo, con particolare riferimento a manufatti caratterizzati da un design lineare, per ridurre al minimo l'impatto visivo, con copertura obbligatoriamente non rigida a telo teso e non a botte.

Si evidenzia che in ogni caso, nelle occupazioni nelle aree di sosta, in prossimità alla carreggiata, la copertura deve essere rientrante di almeno 50 cm rispetto alla linea marginale della corsia di transito.

Il posizionamento di ombrelloni e tende ombra-sole non deve prevedere alcuna manomissione del suolo.

Le strutture devono poter resistere ai colpi di vento, per cui devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo o intralcio alle persone.

Tutti i sistemi di "zavorraggio" devono altresì rientrare all'interno dell'area oggetto di occupazione e nel caso possano costituire intralcio devono essere opportunamente protetti e/o segnalati.

Gli elementi devono inoltre rispettare specifiche condizioni di sicurezza non impedendo in alcun modo la visibilità del traffico veicolare; in particolare, in prossimità di segnaletica stradale verticale, tali strutture non dovranno ostruire una perfetta visione dei cartelli.

E' prescritto un corretto dimensionamento degli elementi.

La struttura deve avere montanti di sezione contenuta e può essere realizzata in legno o metallo verniciato, nelle cromie presenti in loco.

Il rivestimento deve essere realizzato con tessuti impermeabili o semi impermeabili (tessuti naturali impermeabilizzati, acrilici, pvc, a seconda delle esigenze).

Per le coperture devono essere usati tessuti in tinta unita e, per un corretto inserimento nel contesto urbano si suggeriscono tonalità neutre che risultino in sintonia con l'assetto cromatico del contesto.

È preferibile utilizzare tessuti in tinta unica di colore neutro avorio-écru.

COMPLEMENTI PER IL SERVIZIO

E' consentito il posizionamento nello spazio pubblico concesso di mobiletti di servizio, carrelli portavivande, legggi porta-menù ed ogni altro elemento funzionale all'attività esercitata.

Non è invece consentita l'installazione di banchi ed attrezzature da utilizzarsi per la mescita e la preparazione di alimenti e bevande, compresi i banco-frigo.

ART. 9 - IMPIANTI TECNOLOGICI: CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

A completamento dell'arredo e a garanzia del comfort ambientale è consentito posizionare impianti di illuminazione e riscaldamento.

Anch'essi come gli altri elementi devono essere valutati attentamente ed essere ben progettati in relazione allo spazio da occupare e al contesto in cui si inseriscono.

I concessionari dovranno attenersi scrupolosamente alle prescrizioni tecniche ed alle normative di settore e consegnare unitamente alla richiesta di concessione le certificazioni comprovanti l'idoneità e la conformità di tali elementi.

I Concessionari dovranno garantire l'alimentazione ai suddetti elementi autonomamente. Non è consentito l'allaccio alla rete comunale.

ILLUMINAZIONE

La posa di elementi di illuminazione è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con la cartellonistica stradale e/o con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo, sia della struttura che dell'ambiente urbano circostante.

Dovranno essere adottati apparecchi a basso consumo energetico ed alta efficienza e che non comportino inquinamento luminoso.

L'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente.

I Concessionari dovranno garantire l'alimentazione ai suddetti elementi autonomamente. Non è consentito l'allaccio alla rete comunale.

Il Concessionario unitamente all'istanza per la richiesta di occupazione dovrà comunicarne la tipologia e allegare immagini rappresentative, scheda tecnica e dichiarazione di conformità dei detti elementi.

RISCALDAMENTO

Riguardo alla posa ed utilizzo di impianti di riscaldamento, i concessionari dovranno attenersi alle prescrizioni tecniche e alle previste obbligatorie connesse certificazioni comprovanti l'idoneità e la conformità di tali elementi rispetto alle previsioni della vigente normativa di settore.

Per il riscaldamento invernale possono essere autorizzati solo irradiator di calore elettrici a infrarossi.

Gli apparecchi devono essere provvisti della marcatura CE di conformità e devono essere installati ed utilizzati secondo le istruzioni di prodotto fornite dal fabbricante.

Gli apparecchi dovranno essere posizionati nel rispetto delle prescrizioni d'uso fornite dal fabbricante.

L'apparecchio deve essere ben stabile al suolo in maniera tale da evitare il rischio di spostamento/ribaltamento a seguito di urti accidentali e/o in conseguenza di altre condizioni (es. forti colpi di vento).

Devono essere adottati tutti gli accorgimenti opportuni per evitare il rischio di spostamento/ribaltamento, senza comunque manomettere il suolo pubblico.

E' assolutamente vietato tenere, anche temporaneamente, bombole, sia cariche che scariche per uso riscaldamento.

Il Concessionario unitamente all'istanza per la richiesta di occupazione dovrà comunicarne la tipologia e allegare immagini rappresentative, scheda tecnica e dichiarazione di conformità dei detti elementi.

I Concessionari dovranno garantire l'alimentazione ai suddetti elementi autonomamente. Non è consentito l'allaccio alla rete comunale.

ACUSTICA

Si rimanda al Regolamento Comunale vigente e/o ad eventuali aggiornamenti e/o ulteriori nuovi regolamenti.

La diffusione sonora potrà avvenire solo nel rispetto dei limiti temporali e di emissione sonora previsti dalle normative, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

In ogni caso il titolare dell'esercizio è obbligato a presentare la documentazione prevista dal regolamento comunale unitamente alla richiesta di concessione per lo spazio pubblico.

ART. 10 – DIVIETI

La posa di arredi/strutture è vietata ovunque sia previsto dalle normative vigenti ed in ogni caso in cui siano di intralcio alla viabilità veicolare, pedonale e contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di interesse pubblico.

L'occupazione del suolo non può essere concessa:

- a) sulle carreggiate stradali, fatte salve le aree pedonali;
- b) in corrispondenza degli attraversamenti pedonali;
- c) sulle isole spartitraffico;
- d) in corrispondenza di intercapedini, salvo nulla osta degli enti interessati e/o dei proprietari.

Sono vietati tutti i manufatti non autorizzati nell'atto di concessione.

È vietata l'affissione con chiodi, la posa di cavi o di qualsiasi oggetto sulle piante.

Oltre a quanto già previsto nel precedente paragrafo e nei precedenti articoli, non sono concesse:

- le occupazioni sui marciapiedi, fatta salva la possibilità di garantire un passaggio pubblico libero minimo di cm. 100;
- le occupazioni delle aree verdi sul Lungolago da piazza Garibaldi a Viale Italia, fatta salva la sola occupazione occasionale, per massimi giorni due in occasione di eventi organizzati dal Comune o dallo stesso patrocinati, fiere e/o mercati e comunque a discrezione e su specifica autorizzazione dell'Ente ai sensi della normativa vigente;
- in nessuna parte del territorio è concesso il posizionamento di dehors. L'installazione di tali manufatti seguirà la normativa edilizia e risponderà alle norme del PGT vigente e/o regolamento edilizio.
- non è possibile per lo stesso Titolare ottenere la concessione di più aree, fatto salvo quanto previsto all'art. 17; l'utilizzo condiviso di cui all'art. 18 non costituisce ulteriore concessione per l'utilizzatore.
- al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di dipendenza da gioco, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse, slot machine e videolottery (VLT).

ART. 11 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA - REQUISITI

L'occupazione di suolo pubblico può avvenire previo rilascio di concessione da parte dell'Amministrazione Comunale - Servizio SUAP e previo pagamento anticipato del canone.

L'area prevista per le occupazioni è già identificata e definita nelle allegate planimetrie.

Si richiama quanto previsto all'ultimo paragrafo dell'art. 6 del presente regolamento.

Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo dovrà essere prodotto l'assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile a seconda dei soggetti interessati.

La richiesta deve essere presentata al SUAP Malgrate quarantacinque giorni prima della prevista occupazione al fine di consentire agli uffici comunali di illustrare la richiesta all'Amministrazione Comunale, procedere con l'istruttoria, acquisire eventuali pareri ed emettere la concessione previa pagamento anticipato del canone.

L'istanza può essere presentata dal Titolare/Legale Rappresentante/Amministratore Unico o altro soggetto (in tal caso presentare la relativa procura) di attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o attività commerciali e artigianali di consumo

sul posto e dovrà indicare il periodo di occupazione nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art.5.

All'istanza deve essere obbligatoriamente allegata:

- planimetria in scala adeguata (1.20/1:50) dello spazio pubblico di cui si chiede la concessione, completa di tutti di elementi di arredi/strutture e/o impianti che si intendono posizionare;
- certificazioni, dichiarazioni, marchi CE degli eventuali impianti illuminati e/o di riscaldamento;
- rappresentazioni grafiche illustranti le tipologie degli elementi/arredi/strutture che si intendono posizionare, con indicazioni dei materiali e relative cromie, nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento;
- impegno a stipulare polizza di responsabilità civile RC estesa anche allo spazio esterno oggetto di richiesta di concessione.

L'Amministrazione può valutare di sottoporre la soluzione proposta, per gli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico, alla Commissione per il Paesaggio istituita ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.

L'occupazione potrà avvenire solo a seguito ottenimento della relativa concessione nel rispetto di tutte le prescrizioni in essa riportate e del pagamento anticipato del canone. Per gli aspetti economici connessi al conseguente rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, in termine di determinazione del relativo canone e di applicazione delle imposte comunali, regionali o nazionali, si rimanda a specifici provvedimenti legislativi ed ai regolamenti comunali.

Nello specifico per l'applicazione del Canone unico Patrimoniale (CUP) di cui alla legge 160/2019, si rimanda al relativo regolamento di applicazione, nonché alle deliberazioni tariffarie come vigenti per l'anno di riferimento.

Per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (Tari) di cui alla Legge 147/2013, si applica il Regolamento di disciplina del tributo vigente

I titolari delle concessioni demaniali saranno chiamati a sottoscrivere idonea convenzione con l'Amministrazione Comunale per la manutenzione, a cura e spese degli stessi, delle aree verdi sul Lungolago in Piazza Garibaldi, Via Volta e Viale Italia, prospicienti le aree concesse, nel rispetto di specifico capitolato.

Ad esito positivo dell'istruttoria, comunicato dal SUAP Malgrate, il Concessionario per l'emissione della concessione dovrà presentare, oltre al canone unico patrimoniale, idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile estesa anche allo spazio esterno concesso con la relativa quietanza di regolarità pagamento del premio previsto.

Le occupazioni di suolo pubblico finalizzate all'inaugurazione di attività commerciali/di servizio/produttive nonché quelle effettuate in occasione di eventi, sagre, cessioni a fini solidaristici ecc., stante l'occasionalità e la temporaneità delle stesse, possono realizzarsi previo rilascio di Autorizzazione da parte del SUAP, che provvede all'acquisizione dei pareri di competenza e non sono regolate dalle presenti disposizioni.

ART 12 – SUBENTRO-RINNOVO

Con le stesse modalità di cui al precedente art. 11 dev'essere presentata istanza di subingresso della Concessione e/o di rinnovo.

Le richieste di rinnovo come indicato al precedente art. 5 devono essere presentate entro 15 giorni dalla scadenza.

All'istanza di rinnovo dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente, nella quale si dichiara che nulla è variato rispetto a quanto concesso precedentemente. In caso di qualsiasi variazione ad

arredi/complementi e/o strutture di cui all'art. 4, dovrà essere presentata nuova istanza secondo le indicazioni dell'art. 11;

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione adeguatamente volturata, in caso di subentro, oppure rinnovata (es.: polizza assicurativa).

In caso di subentro, la tipologia e la durata della concessione rimangono invariate rispetto alla concessione originaria.

Il rilascio della concessione in subingresso o in rinnovo è comunque sottoposto al rispetto delle normative e/o regolamenti nel frattempo intervenuti.

ART. 13 - TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA QUIETE PUBBLICA E DEL DECORO URBANO

Come riportato nei precedenti articoli al fine di tutelare l'ambiente e la sicurezza pubblica, nonché il decoro urbano, i titolari degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande e/o consumo sul posto sono tenuti ad adottare misure idonee a contenere eventuali fenomeni di degrado e di disturbo alla quiete pubblica e privata.

Si evidenzia la responsabilità in capo ai titolari delle concessioni delle aree demaniali, in considerazione della particolarità e pregio delle stesse, di garantire una fattiva sinergia sulla gestione dello spazio pubblico al fine di garantire la qualità urbana che il luogo richiede, progettando gli spazi concessi con arredi e strutture omogenee ed uniformi, coerenti al contesto, per garantire un elevato aspetto estetico del luogo.

ART. 14 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà privata deve essere risarcito dai concessionari, in base alle norme del Codice Civile.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

In caso di inerzia, provvederà l'Amministrazione Comunale con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 15 - SANZIONI, SOSPENSIONI, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle diverse sanzioni previste dalle norme che regolamentano direttamente la materia, comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione alle disposizioni dei regolamenti e ordinanze comunali.

Per l'occupazione abusiva del suolo pubblico si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada).

Per l'occupazione abusiva del suolo pubblico trova inoltre applicazione quanto previsto dall'art. 3 commi 16, 17 e 18 della Legge 15 luglio 2009 n. 94.

Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è in via prioritaria la Polizia Locale e comunque tutti i soggetti che rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

La concessione **È SOSPESA** dal Funzionario che ha rilasciato il provvedimento nei seguenti casi:

- a) nel caso di DUE violazioni accertate dall'Autorità giudiziaria preposta per abuso dello spazio concesso di cui alla concessione rilasciata; la sospensione è prevista di giorni 10 (dieci);
- b) quando si verifica una difformità progettuale rispetto alla concessione rilasciata. In tal caso la sospensione ha durata sino alla conformazione in ordine alla difformità segnalata.

La concessione **È REVOCATA** dal Funzionario che ha rilasciato il provvedimento in presenza di TRE violazioni di cui alle successive lett. a) -b) -c) -d) -e) -f).

A seguito revoca non sarà ammesso il rinnovo e non sarà rilasciata concessione per l'anno successivo.

- a) quando le attività svolte siano causa di disturbo alla quiete pubblica;
- b) in caso di mancata manutenzione degli arredi/elementi/strutture posizionate nell'area concessa e mancata pulizia;
- c) qualora le strutture/arredi/elementi posizionati risultino in evidente condizione di degrado, ovvero di abbandono; in tali casi viene intimato al Concessionario il ripristino della struttura come da progetto approvato;
- d) in caso di mancato rispetto della convenzione che sarà sottoscritta dai Titolari delle concessioni per l'occupazione di suolo demaniale, in relazione alla manutenzione del verde;
- e) mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 6 - 7 - 8 e 9 del presente regolamento;
- f) in caso di utilizzo difforme dalle finalità previste nella concessione e/o in generale mancato rispetto delle disposizioni contenute nella concessione;

La concessione **DECADE** qualora il Titolare della Concessione perda, anche uno solo, dei requisiti previsti per esercitare l'attività.

Il suolo pubblico restituito all'Amministrazione Comunale, per qualsiasi motivo, compreso l'ordine di rimozione degli impianti/strutture abusivi e non conformi, deve essere lasciato libero da qualunque manufatto e rimesso in pristino alla situazione ante concessione a cura e spese del Concessionario.

In caso di inottemperanza l'Amministrazione procede in proprio addebitando le spese al concessionario.

ART. 16 – RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario può in qualunque momento rinunciare alla concessione richiesta dandone debita comunicazione al SUAP Malgrate per gli adempimenti conseguenti.

Il rinunciatario dovrà provvedere alla restituzione del suolo pubblico completamente libero e pulito.

Nessuna restituzione del canone corrisposto è prevista in capo al rinunciatario.

ART. 17 – AREE DEMANIALI LIBERE

Qualora per alcune aree demaniali identificate nell'allegata planimetria non venga presentata istanza di richiesta concessione, o in caso di istanze prive di requisiti, o nel caso in cui alcune aree vengano restituite, a seguito rinuncia, o in caso di revoca della concessione, l'Amministrazione Comunale si riserva di definire tramite apposito atto deliberativo i criteri per l'assegnazione.

ART. 18 - UTILIZZO CONDIVISO DI AREE LIMITROFE

E' consentito ai concessionari di accordarsi per l'utilizzo condiviso delle aree in concessione, limitrofe, previa comunicazione da presentare al protocollo comunale almeno 30 giorni prima dell'utilizzo.

In tali casi, il titolare della concessione del suolo pubblico, rimane unico responsabile nei confronti del Comune.

Il Concessionario potrà consentire l'utilizzo del suolo a lui concesso durante i periodi di non utilizzo e/o comunque condividere lo spazio concesso.

La suddetta fattispecie non deve in alcun modo configurarsi come sub-concessione, i cui effetti determinano la revoca della concessione stessa e pertanto dovrà essere a titolo gratuito.

Nella comunicazione di cui al primo paragrafo del presente articolo il concessionario dichiarerà ai sensi del DPR 445/2000 la gratuità dell'utilizzo condiviso.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore, ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale.